

TI_GERICHTE 11.2000.35 vom 27. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.35

FR: TI_GERICHTE 11.2000.35 du 27 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.35 del 27 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC.

L'ammontare del contributo si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2 a edizione, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.). Nel Cantone Ticino le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

E. 2

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio, non ha modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale. L'art. 423 b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle condizioni previste dall'art. 138 CC”, si applica solo alle cause di divorzio, di separazione personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione (art. 423 a cpv. 1 CPC). I nuovi documenti prodotti dalla moglie in questa sede (relativi ai premi assicurativi) possono nondimeno essere considerati ai fini del giudizio in virtù del principio inquisitorio illimitato e della massima ufficiale che governano il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 176 CC; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18–20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC, cui rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC), trattandosi di determinare anche i contributi destinati ai figli minorenni.

E. 3

In concreto il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 7'054.– netti e quello della moglie in fr. 726.–. Egli ha quindi determinato il fabbisogno del marito in fr. 2'127.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, locazione fr. 700.–, spese mediche fr. 64.50, imposte fr. 55.20), quello della moglie in fr.

2'795.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 279.50, locazione appartamento e garage fr. 880.–, oneri sociali fr. 51.50, imposte fr. 165.60, tassa circolazione fr. 51.–, assicurazione RC auto fr. 116.80, assicurazione infortuni fr. 55.20, assicurazione “Liberty Plan” fr. 23.70, assicurazione RC domestica e mobilio fr. 43.50, assicurazione “_____ Assista” fr. 16.90, assicurazione vita _____ fr. 86.60) e quello complessivo per i figli in fr. 1'671.30. Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultata un'eccedenza di fr. 1'186.20, che il primo giudice ha suddiviso a metà tra i coniugi, onde un contributo mensile di fr. 2'000.– dal novembre 1999 al gennaio 2000 e di fr. 2'686.20 dal 1° febbraio 2000 a favore del marito da parte della moglie, la quale incassa tutte le rendite versate al coniuge in forza di una misura di protezione dell'unione coniugale emanata il 20 dicembre 1995 (inc. n. _____/_____). In questa sede rimangono litigiosi i contributi alimentari, segnatamente i fabbisogni dei coniugi e dei figli, il diritto alle relazioni personali del padre con i tre figli, la quota di ripartizione dell'eventuale eccedenza, l'indennità per arredamento e la provvigione ad litem assegnate al marito. I. Sull'appello di _____

E. 4

L'appellante si duole anzitutto del fatto che in realtà il Pretore ha trasferito alla moglie l'amministrazione delle sue rendite, mettendo a carico di lei un contributo alimentare in favore del marito e disponendo il versamento diretto alla moglie di tutte le prestazioni assicurative di cui egli è titolare. Il Pretore si è invero limitato a confermare le precedenti misure protettive dell'unione coniugale, emanate il 20 dicembre 1995 (inc. n. _____/_____), quando le parti vivevano in comunione domestica. Se non che, dal 24 ottobre 1999 i coniugi vivono separati e le misure decretate nel 1995 devono essere adattate alle loro mutate circostanze. Il marito non contesta la necessità di garantire alla moglie e ai figli il versamento dei contributi alimentari e non si oppone a una diffida ai debitori, nella forma della trattenuta delle rendite limitata agli importi da lui dovuti alla famiglia, come prevede l'art. 177 CC. La pretesa appare provvista di buon diritto, tanto più se si considera che il giudice può disporre il versamento diretto di rendite sociali complete per figli al genitore affidatario (cfr. art. 35 LAI: RS 831.20; art. 76 OAVS: RS 831.101), per assicurarne l'uso conforme allo scopo. Non risulta quindi necessario che in concreto, per garantire alla famiglia il debito mantenimento, la moglie incassi tutte le rendite del marito, bastando a tal fine l'ordine di versare le rendite per il coniuge e per i figli direttamente all'interessata e, nell'ipotesi in cui ciò non fosse sufficiente a coprire i contributi alimentari, la diffida ai debitori per la differenza. L'appellante del resto non si oppone alla diffida ai debitori, ma chiede di poter riscuotere la quota che gli spetta senza essere obbligato a riceverla dalla moglie. Al riguardo l'appello riesce fondato.

E. 5

Il marito non rimette in discussione i redditi familiari accertati dal Pretore, di fr. 7'780.– (fr. 7'054.– il marito, fr. 726.– la moglie), ma chiede che dal fabbisogno della moglie sia tolto il premio per l'assicurazione sulla vita del figlio maggiore, di fr. 86.60, e siano stralciati gli importi mensili relativi alle proprie assicurazioni personali (“Liberty Plan” fr. 24.–, protezione giuridica fr. 16.90, assicurazioni infortuni fr. 55.20), da includere nel proprio. Egli contesta inoltre l'inserimento nel fabbisogno della moglie degli oneri relativi al veicolo privato (garage fr. 80.–, tassa di circolazione fr. 51.– e assicurazione RC auto fr. 116.80), il quale non sarebbe necessario per l'attività lucrativa da lei svolta. Nell'ipotesi in cui tale posta sia confermata, egli rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno di fr. 24.70 mensili

per i costi relativi alla moto di cui fa uso. Infine egli chiede che gli siano conteggiati gli oneri sociali di fr. 51.50, come alla moglie, e che gli oneri fiscali di fr. 220.80 ripartiti dal Pretore in ragione di $\frac{3}{4}$ alla moglie e $\frac{1}{4}$ al marito, siano suddivisi tra i coniugi in ragione di metà ciascuno. Posti tali correttivi, dipartendosi dai calcoli svolti dal Pretore, l'appellante rivaluta il proprio fabbisogno in fr. 2'373.60 e riduce quello della moglie a fr. 2'309.90 mensili. a) Nel fabbisogno di ogni coniuge vanno inseriti di principio i premi delle assicurazioni obbligatorie (Rep. 1997, 113) e delle assicurazioni facoltative necessarie per l'economia domestica o per l'attività professionale (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC). Rientrano quindi nel fabbisogno familiare, trattandosi di una famiglia con reddito medio, i premi per l'assicurazione RC domestica, per la protezione giuridica e l'assicurazione infortuni, nella misura in cui sono resi verosimili. Ciò è il caso in concreto e i relativi premi possono essere inseriti nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento dei premi. Non vi è quindi motivo, a un sommario esame dei fatti, di negare al marito il computo del premio di assicurazione "Liberty Plan", quello per la protezione giuridica, quello per la RC privata e quello per l'assicurazione infortuni (doc. R, T, S, Q) per un totale di fr. 139.60, con effetto dal 1° novembre 1999, quando sono state costituite due distinte economie domestiche. Altrettanto vale per i contributi obbligatori all'AVS, che il marito, invalido senza attività lucrativa, deve notoriamente versare (Rep. 1997 pag. 113), al pari della moglie, la quale riconosce del resto tale spesa (osservazioni all'appello, pag. 5). In simili circostanze l'inserimento di fr. 51.50 nel fabbisogno del marito appare giustificato. In quello della moglie, parallelamente, vanno di principio inseriti i premi assicurativi per le polizze contratte in seguito alla divisione delle economie domestiche. Essa adduce nelle osservazioni all'appello di avere stipulato per sé e i figli le assicurazioni domestiche abituali, con un onere complessivo di fr. 143.70 ("Liberty Plan" fr. 24.-, protezione giuridica fr. 28.70, infortuni fr. 55.20, RC domestica fr. 35.80: memoriale, pag. 5 e 6), ciò che appare adeguato alle necessità della famiglia. b) Il marito si duole della circostanza che il Pretore ha suddiviso in ragione di fr. 165.60 alla moglie e fr. 96.10 al marito gli oneri fiscali della famiglia e ne rivendica la divisione a metà. Il primo giudice non ha invero spiegato i motivi del riparto in ragione di tre a uno. L'appellante afferma che la suddivisione a metà è logica, visto che egli sarà tassato con l'aliquota meno favorevole prevista per le persone sole, mentre la moglie beneficerà di quella destinata alle persone coniugate o con figli minori a carico. Se non che, tale circostanza non è di per sé sufficiente per rendere verosimile l'errore rimproverato al Pretore. Il marito sarà invero tassato con l'aliquota per persone sole, ma potrà dedurre dal proprio reddito la somma dei contributi alimentari a suo carico, che figureranno nella partita fiscale della moglie. Per giungere a una diversa ripartizione dell'onere fiscale occorrerebbero calcoli almeno approssimativi, che l'appellante neppure tenta. In simili circostanze il prudente apprezzamento del primo giudice resiste alla critica. c) A detta del marito, dal fabbisogno della moglie dev'essere stralciato il premio per l'assicurazione sulla vita del figlio maggiore, di fr. 86.60 mensili. L'assunto è provvisto di buon diritto. Il premio per un'assicurazione mista sulla vita potrebbe essere inserito, di per sé, nel fabbisogno del coniuge assicurato (DTF 114 II 393; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59). Nella fattispecie, tuttavia, la polizza riguarda uno dei figli minorenni e il relativo costo appare d'acchito estraneo al fabbisogno del genitore affidatario, anche a un sommario esame dei fatti. Non vi è quindi motivo perché tale importo sia considerato nel fabbisogno della moglie. d) Secondo l'appellante, nel fabbisogno della moglie non possono essere considerati i costi relativi alle spese di trasporto, come la locazione del garage (fr. 80.-), l'imposta di

circolazione e l'assicurazione RC per l'autoveicolo. Nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inserite spese d'automobile solo ove quest'ultima sia destinata a trasferte professionali o all'esercizio del diritto di visita. Il coniuge che rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno di una simile posta deve rendere verosimile, tanto più in caso di contestazione, la necessità di usare un veicolo proprio (da ultimo: I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2001 nella causa D. c. D.). Nella fattispecie la moglie si è limitata ad allegare i costi di automobile nell'istanza 12 ottobre 1999, senza dare spiegazione alcuna. Il marito si è opposto a tali costi all'udienza del 26 ottobre 1999 (riassunto scritto allegato al verbale, pag. 6) e ha ribadito tale posizione nel memoriale conclusivo. Il Pretore, per contro, ha ammesso tale posta giustificandola con l'inizio, nel gennaio 2000, dell'attività lucrativa di distributrice pubblicitaria della moglie e con le necessità di trasporto dei figli. Solo con le osservazioni all'appello, tuttavia, la moglie ha spiegato che il veicolo privato serve per le trasferte da diporto dei figli e per la sua nuova attività lucrativa, di cui tutto o quasi si ignora. Le affermazioni dell'istante inoltre non sono affatto sostanziate, nemmeno a livello di verosimiglianza. Per di più, le trasferte dei figli, a scopo ricreativo e scolastico, sono da ritenere comprese nel fabbisogno dei figli stessi, come si vedrà in seguito. Contrariamente a quanto ritiene il marito, tuttavia, il costo di fr. 80.– mensili per la locazione del garage può essere ammesso nel canone di locazione complessivo di fr. 880.– mensili, che per moglie e figli non appare affatto esagerato, alla moglie potendo essere riconosciuto lo stesso onere di locazione del marito (fr. 700.–), mentre la rimanenza va considerata nei fabbisogni dei figli (Rep. 1988 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza), in ragione di fr. 60.– ciascuno. e) Tutto considerato, dunque, il fabbisogno minimo dell'appellante somma dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000 a fr. 1'659.20 mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 doc. M, spese mediche non rimborsate fr. 64.50), aumenta poi a fr. 2'359.20 mensili dal 1° febbraio 2000, data alla quale il marito ha preso in locazione un appartamento proprio, al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 700.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non rimborsate fr. 64.50), e dopo il 1° gennaio 2001 ascende a fr. 2'434.20 mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'100.– secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001, gli altri costi rimanendo invariati). Il fabbisogno della moglie, invece, deve essere ricondotto a fr. 2'365.30 mensili fino al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, quota di alloggio fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 279.50, imposte fr. 165.60, contributo AVS fr. 51.50, premi assicurativi domestici fr. 143.70), aumentato poi a fr. 2'590.30 dal 1° gennaio 2001 (minimo vitale del diritto esecutivo per persona sola con figli minorenni a carico fr. 1'250.–, in base alla citata tabella dei minimi esecutivi, gli altri costi rimanendo invariati).

E. 6

L'appellante critica il Pretore anche per quel che concerne il fabbisogno dei figli, che a suo giudizio sarebbe di fr. 505.– mensili e non di fr. 510.–, sia perché dovrebbe essere operata una deduzione del 10% rispetto agli importi delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù per tenere conto del minor costo della vita nel Ticino, sia perché i costi per i corsi di musica dei figli non sarebbero stati dimostrati nella misura ammessa dal primo giudice. Nel caso specifico i figli avevano, al momento in cui ha giudicato il Pretore, 12, 10 e

E. 8

anni. Il Pretore ha calcolato il loro fabbisogno sulla base delle raccomandazioni nell'edizione 1996, deducendo l'importo per l'alloggio, già considerato nel fabbisogno del genitore affidatario e aggiungendo i costi mensili per la scuola di musica di _____ (fr. 25.-), oltre che per le lezioni di violino a _____ (fr. 116.30). a) Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il fabbisogno dei figli minorenni si determina fin dagli anni ottanta separatamente da quello del genitore affidatario in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, applicandovi i necessari correttivi e adattandole di caso in caso, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Le raccomandazioni nella versione in vigore dal 1° gennaio 1996 (indice novembre 1995: 102.8) prevedevano (già compresa l'indicizzazione al novembre 1999: indice 107.2) per tre fratelli fra i 7 e i

E. 12

Il Pretore, ritenuto necessario garantire il versamento dei contributi alimentari per moglie e figli, ha fatto ordine ai debitori del marito di versare tutte le prestazioni assicurative alla moglie anziché all'assicurato in applicazione dell'art. 177 CC. Il marito non si oppone a una diffida ai debitori, ma ribadisce di essere il creditore delle prestazioni assicurative e aderisce alla misura solo per quel che si riferisce all'importo dei contributi alimentari dovuti alla moglie e ai figli. L'argomentazione, come si è detto (consid. 4) è fondata. Le rendite complete AI destinate alla moglie e ai figli possono essere versate, a richiesta del coniuge separato e su ordine del giudice civile, direttamente ai beneficiari (art. 34 e 35 LAI). Dagli atti risulta che la cassa di compensazione _____ versa mensilmente, oltre alla rendita d'invalidità personale del marito (fr. 1'560.- mensili), una rendita completa per la moglie di fr. 468.- e una rendita completa per ogni figlio di fr. 452.- (decisione del 2 luglio 1999: doc. DD). La _____ versa per il marito, a titolo di prestazioni della previdenza professionale, una rendita d'invalidità di fr. 982.40 e una rendita di fr. 196.40 per ogni figlio (doc. FF). Le rendite destinate ai figli sono state ridotte per evitare sovrassicurazioni e dopo il 1° febbraio 2000 non coprono il fabbisogno dei beneficiari. Si rende così necessaria anche la diffida ai debitori giusta l'art. 177 CC. Per garantire il corretto versamento dei contributi alimentari occorre dunque far ordine alla Cassa di compensazione _____ di versare le rendite complete per il coniuge e per i figli direttamente alla moglie, di trattenere dalla rendita dell'assicurato fr. 1'297.40 e di versare poi tale importo alla moglie. Analogo ordine si impone per quel che concerne le rendite per i figli versate dalla _____. La rendita versata dalla _____, di fr. 1'190.- (doc. EE) può invece essere esente da trattenuta, i contributi alimentari per la moglie e i figli essendo garantiti dalle rendite complete AI, dalle rendite per i figli della previdenza professionale e dalla trattenuta dalla rendita d'invalidità dell'assicurato.

E. 13

Le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a perdurare nel tempo, salvo che i coniugi tornino a convivere (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che, introdotta una causa di stato, il giudice competente le sostituisca con un assetto provvisorio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 324 n. 789) o pronunci il divorzio o la separazione. Il giudice può anche limitare le misure nel tempo (loc. cit., n. 788) e le parti possono sempre chiedere adattamenti a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non appare però conforme al principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni qualvolta si verificano mutamenti, se questi sono prevedibili. Si giustificerebbe di conseguenza di stabilire fin d'ora la modifica dei contributi dei figli in ragione della loro età

(Hausheer/Spycher , Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). Visto però che davanti al Pretore è già pendente un'istanza in modifica delle misure protettive dell'unione coniugale, la quale tocca anche questioni economiche, si può prescindere da un calcolo scalare in questa sede, ritenuto che il tema dovrà formare oggetto di giudizio davanti al Pretore. Va inoltre considerato che al momento in cui il figlio minore avrà compiuto i dieci anni, nel 2002, si imporrà una riconsiderazione della capacità lucrativa della moglie, la quale potrebbe essere tenuta a riprendere un lavoro a metà tempo (cfr. DTF 115 II 10). In siffatte circostanze non appare ragionevole formulare già sin d'ora prognosi più particolareggiate sul futuro della famiglia, che può essere influenzato da numerosi fattori ancora ignoti.

E. 14

L'istante contesta l'indennità di fr. 8'360.– accordata dal Pretore al marito per arredare il nuovo alloggio e ricorda di avere riconosciuto tale pretesa limitatamente all'importo di fr. 6'300.–. Essa chiede di stralciare la spesa di fr. 1'000.– per il noleggio di un autoveicolo dal 28 dicembre 1999 al 26 gennaio 2000, non riconducibile al trasloco nel nuovo appartamento, appigionato dal 1° febbraio 2000, così come il costo di fr. 425.– per la pulizia e la sistemazione del nuovo appartamento e infine la spesa di fr. 578.– per l'acquisto di un televisore, inutile perché la famiglia ne possedeva tre e il marito non aveva reso verosimile l'impossibilità di recuperare mobili di casa. Il Pretore ha spiegato, anche se in modo laconico, che ammetteva un'indennità di fr. 8'360.–, comprensiva anche di spese non strettamente necessarie, per motivi di equità, al fine di permettere al marito di conservare, nella misura del possibile, il tenore di vita precedente (sentenza, pag. 5). L'appellante nemmeno si confronta con la motivazione del primo giudice e si limita a ribadire che le spese litigiose non sono in relazione con il trasloco o sono state inutili, perché il marito avrebbe prima dovuto far capo all'arredamento domestico, ciò che egli si sarebbe “sdegnosamente” rifiutato di fare (appello, pag. 9). L'appellante disconosce però che la verosimile impossibilità del marito di reperire mobili e suppellettili dall'economia domestica emerge già dall'istanza 12 ottobre 1999, nella quale essa medesima aveva chiesto l'attribuzione di tutto il mobilio e di tutto l'arredamento domestico (punto 3), riconoscendo al marito la facoltà di prelevare dall'abitazione coniugale solo le chiavi e i documenti della moto e i propri effetti personali (punto 1.2). A un sommario esame dei fatti, il convenuto ha quindi reso verosimile sia l'acquisto di mobili e suppellettili, con le relative fatture, sia il rifiuto della moglie di dividere l'inventario domestico. Ciò posto, la valutazione del Pretore, che ha ritenuto di considerare anche spese non strettamente necessarie per assicurare al marito un tenore di vita analogo a quello precedente, resiste alla critica. Non si vede del resto perché moglie e figli dovrebbero beneficiare di “ben tre televisori, di cui almeno due superflui” (appello della moglie, pag. 8), mentre il marito dovrebbe farne a meno. L'appello, non privo di inutile polemica, va quindi respinto su questo punto.

E. 15

Infine l'appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto al marito una provvigione per le spese di causa di fr. 6'000.– e ne postula la riduzione a fr. 2'500.–, asserendo che il coniuge potrebbe saldare la nota del proprio patrocinatore in sei rate, con l'eccedenza mensile di fr. 593.– a sua disposizione. La censura non regge già per il fatto che, come si è detto, il marito si è visto riconoscere una quota di eccedenza pari a fr. 991.25 mensili solo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, mentre in seguito tale quota si è ridotta a fr. 252.75 dal 1° febbraio 2000, a fr. 107.75 dal 1° agosto 2000, per poi azzerarsi dal 1°

gennaio 2001. Anche tenendo conto della quota di eccedenza, quindi, è verosimile che il marito non potesse far fronte ai propri costi di patrocinio in modo autonomo. Ancora una volta, l'apprezzamento del Pretore, a un sommario esame, sfugge alla critica. III. Sulle spese, le ripetibili e la domanda di provvigione ad litem in appello

E. 16

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito si vede riconoscere il diritto di disporre in modo autonomo di parte delle proprie rendite assicurative e aumentare l'importo a sua disposizione nel periodo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, ma soccombe sulle altre pretese, in particolare sulle relazioni personali con i figli. La moglie vede accogliere parzialmente le sue richieste di aumento del contributo alimentare (anche se in virtù di una rivalutazione dei fabbisogni dei figli e non per le argomentazioni da lei sollevate), ma vede respingere le sue domande sulla riduzione dell'indennità per l'arredamento e per i costi di causa. Tenuto conto della questione di principio relativa al pagamento delle rendite assicurative e del risultato finale per quel che concerne i contributi alimentari, appare equo che il marito sopporti tre quarti degli oneri del proprio gravame e rifonda alla moglie un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 800.–. L'istante, da parte sua, soccombe sul principio della ripartizione dell'eccedenza e sugli altri punti impugnati in questa sede, anche se ottiene dal 1° febbraio 2000 una rivalutazione del contributo alimentare per i figli. Si giustifica quindi di porre a suo carico i tre quarti degli oneri del suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte ripetibili ridotte di fr. 800.–. Quanto al riparto degli oneri processuali di prima sede, il marito contesta quello eseguito dal Pretore, che ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 150.– per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con l'onere di versare alla moglie ripetibili per fr. 2'500.–, e chiede che i costi processuali siano ripartiti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Afferma che la soccombenza delle parti per quel che concerne le domande pecuniarie era sostanzialmente identica, motivo per cui non si giustifica una ripartizione diversa dalla metà. La critica non è pertinente. Dall'esame del fascicolo processuale emerge d'acchito che l'istruttoria di prima sede (5 udienze e audizione di 5 testimoni) riguardava in misura pressoché preponderante il problema delle relazioni personali del padre con i figli e solo in misura minima problemi pecuniari. In simili circostanze la mera soccombenza aritmetica delle parti per quel che concerne le richieste da loro formulate rispetto a quanto accordato dal Pretore non appare significativa, poiché la vertenza non si limitava a tale aspetto. Tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice nella ripartizione e nella determinazione degli oneri processuali, una quota di tre quarti a carico del convenuto appare commisurata alla sua soccombenza globale, a maggior ragione se si considera l'esito del presente giudizio. La circostanza che il marito non abbia liquidità per versare ripetibili alla moglie, poi, è priva di qualsiasi pertinenza giuridica, poiché anche la parte al beneficio dell'assistenza giudiziaria che soccombe è tenuta a versare alla controparte un'indennità per ripetibili, che non è a carico dello Stato (DTF 117 Ia 513). In questa sede il marito postula una provvigione ad litem di fr. 1'500.–, argomentando di non avere mezzi con cui far fronte alle proprie spese di patrocinio. La circostanza non è di per sé decisiva. L'obbligo di un coniuge di prestare una provvigione ad litem si circoscrive ai casi in cui i mezzi di offesa o di difesa del coniuge richiedente non appaiano sprovvisti fin dall'inizio di buon esito (Böhler/Spühler , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser , Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 15 ad art. 163 CC). Per di più, una provvigione è destinata a coprire – per principio – spese future, non a remunerare prestazioni già eseguite (

Bühler/Spühler , op. cit., n. 287 ad art. 145 CC). In concreto la provvigione in appello sarebbe destinata a coprire spese già maturate (quelle per la stesura del memoriale). A parte ciò, l'appello appariva provvisto sin dall'inizio di esito favorevole solo nella misura in cui verteva sulla diffida ai debitori. Nelle condizioni descritte non soccorrono i presupposti per una provvigione. Delle condizioni finanziarie del convenuto si tiene conto, nondimeno, riducendo volutamente la tassa di giustizia, che sarebbe ben più elevata se fosse commisurata all'impegno richiesto alla Camera per la sua trattazione. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello di _____ è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6 e 9 della sentenza impugnata sono così riformati: 6. _____ è tenuto a versare ad _____, dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, un contributo alimentare mensile per lei di fr. 2'630.50 e uno di fr. 591.– mensili, compresi gli assegni familiari e le rendite, per ognuno dei tre figli. 9. Il decreto del 20 dicembre 1995 è così modificato: a) È fatto ordine alla Cassa di compensazione _____, casella postale _____, debitrice di _____ (n. AVS _____), di versare mensilmente direttamente ad _____ la rendita completa per la moglie e le rendite complete per i figli; b) È fatto ordine alla _____ -LEBEN, _____, _____ (n. polizza _____), debitrice di _____ (n. AVS _____), di versare direttamente ad _____ le rendite per i figli. c) È revocata la trattenuta ordinata sulla rendita versata dalla _____, _____, _____, a _____ (rendita n. _____). II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti per tre quarti a carico di _____ e per il resto a carico di _____. _____ rifonderà ad _____ fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello. III. L'appello di _____ è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6 e 9 della sentenza impugnata sono così riformati: 6. _____ verserà ad _____ a: a) dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000 un contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'892.– e uno mensile di fr. 850.– per ogni figlio, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite; b) dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000 un contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'747.– e uno mensile di fr. 1'140.– per _____, uno mensile di fr. 850.– per _____ e uno mensile fr. 850.– per _____, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite; c) dal 1° gennaio 2001 un contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'779.– e uno mensile di fr. 1'140.– per _____, uno mensile di fr. 850.– per _____ e uno mensile di fr. 850.– per _____, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite. 9. Il decreto 20 dicembre 1995 è così modificato: È fatto ordine alla Cassa di compensazione _____, casella postale _____, debitrice di _____ (n. _____), di trattenere dalla rendita personale di _____ mensilmente fr. 1'297.40 e di versare tale importo direttamente ad _____. IV. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti per tre quarti a carico di _____ e per il resto a carico di _____. _____ rifonderà a _____ fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello. V. La domanda di provvigione ad litem presentata da _____ è respinta. VI. Intimazione: – avv. _____; – avv. _____; – Cassa di compensazione _____, casella postale _____ (in estratto, limitatamente ai dispositivi I/9a e III/9); –

_____, _____, _____ (in estratto, limitatamente
al dispositivo I/9c); – _____ -LEBEN, _____,
_____ (in estratto limitatamente al dispositivo I/9b). Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.